

ORIGINALI



N. 1666/17 SENT.

N. 1423/A/15 R.G.

N. 1986/17 CRON.

N. / REP

GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO D'ARCO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -

Il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, Avv. Giovanni MANFREDI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.1423/a/2015 del Ruolo Generale avente ad oggetto: risarcimento danni.

TRA

██████████ dom.to in Piazza Bivio, 14 Napoli presso lo studio del suo avv.to Andrea Gaudino che lo rapp. e dif. in forza di mandato in calce dell'atto di citazione;

Attore

CONTRO

1) Sorgenia S.p.A. dom. in v. ██████████ rapp. e dif. dall'avv.ti ██████████ giusta peocura in atti;

Convenuta

CONCLUSIONI

Come da verbale e comparsa conclusionale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che, ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

DIRITTO

Va confermata la competenza per territorio di questo giudice.

La domanda fondata e merita accoglimento.

Va anzitutto rilevato che l'attore ha ottemperato - ai fini della procedibilità

- ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

E' da ritenere superata la carenza di legittimazione attiva e passiva, avendo l'attore prodotto la documentazione utile.

Nel merito, l'istante ha provato i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda del d'indennizzo. L'istruttoria probatoria ha avallato la domanda attorea:

Dalla prova CD relativa al colloqui telefonico avvenuto tra un dipendente Sorgenia ed il [REDACTED] emerge con chiarezza che trattasi soltanto di proposta pubblicitaria alla quale doveva inesorabilmente seguire un contratto cartaceo sottoscritto dall'attore.

E' proprio il dipendente Sorgenia SpA che conclude la conversazione dicendo che sarebbe pervenuto presso al domicilio del [REDACTED] un contratto da restituirsì alla Wind debitamente sottoscritto per adesione.

Cosa che a seguito di istruttoria non è risultata essere avvenuta e pertanto, il preteso vincolo contrattuale, invocato dalla convenuta resta destituito di ogni fondamento documentale e probatorio. In altre parole la conversazione telefonica mirava soltanto ad illustrare e sondare la disponibilità eventuale alla sottoscrizione di un contratto che necessariamente doveva realizzarsi e perfezionarsi nei modi consueti.

Tale circostanza non lascia dubbi nè incertezza relativamente alla doglianza attorea ed al suo responsabile.

Le comunicazioni di reclamo fatte inoltrate alla Sorgenia S.p.A. sono un ulteriore elemento di prova e correttezza del comportamento dell'attore, il quale ha inteso tentare prima dell'introduzione del presente giudizio, la via stragiudiziale per una bonaria definizione della vicenda, senza per altro ottenere risultati.

In merito alla richiesta di risarcimento danni però questa non può trovare accoglimento anche alla luce dei recenti orientamento giurisprudenziali che

io sancito la indisponibilità del magistrato al risarcimento del danno morale
e non chiaramente provato e documentato.

Va da se, per quanto attiene all'accoglimento della domanda principale .

Le spese seguono di regola la soccombenza ma valutato che anche la
richiesta di risarcimento danni è risultata priva di fondamento si ritiene equo

P.Q.M

**Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciandosi nella causa in
epigrafe,**

COSI' PROVVEDE

1) Dichiara che tra l'attore e la Sorgenia S.p.A. non v'è alcun rapporto
contrattuale né è mai esistito e pertanto le fatture n. MM19952/14 del
07.01.2014 (€. 157,95), n. MM287352/14 del 08.02.2014 (€251,52), n.
RF59388/13 del 16.12.2014 (€. 118,51) non possono essere oggetto di pretesa
creditoria da parte della Sorgenia S.p.A. nei confronti dell'attore.

2) Condanna la convnuta alle spese di lite con attribuzione all'avv.
anticipante che si liquidano in €. 700,00 di cui €. 100,00 per esborsi oltre iva
cap e s.g. se dovute e come per legge.

3) Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Pomigliano D'Arco li 25.01.2017

Il Giudice di Pace

Avv. Giovanni Manfredi

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di POMIGLIANO D'ARCO**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 AGO. 2017

il.....

**Il Cancelliere
Carmela Banchi**

